



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 85 del 10/11/2011

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 19,00 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Sindaco: Avv. Francesco Alfieri

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Massimo La Porta | 11) Salvatore Coppola |
| 2) Carmine Serra | 12) Angelo Andreiuolo |
| 3) Pietro Paolo Marciano | 13) Errico Luca |
| 4) Giovanni Orrico | 14) Pasquale De Rosa |
| 5) Emilio Malandrino | 15) Vincenzo D'Ascoli |
| 6) Mario Pesca | 16) Emilio Prota |
| 7) Gerardo Santosuosso | 17) Nicola Comite |
| 8) Gianluigi Giuliano | 18) Agostino Abate |
| 9) Michele Pizza | 19) Giuseppe Vano |
| 10) Ferdinando Farro | 20) Antonio Domini |

Risultano assenti: PROTA - COPPOLA S. - DOMINI .

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo Coppola, , Raffaele Carbone. Angelo Coccaro, Eugenio Benevento, Francesco Crispino.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - APPROVAZIONE.

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, della legge n. 289/2002 così recita: “ 1. Con riferimento ai tributi propri..... i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte adempiuti.”;
- il successivo comma 3 del predetto art. 1 testualmente stabilisce: “3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri..... dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ad addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito. Totale o parziale, di tributi erariali.”;

Ricordato che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un tributo proprio del Comune secondo la definizione di *tributo proprio* data dal comma 3 dell'art. 13 della legge n. 289/2002;

Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 12.08.2010 con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha deciso di regolamentare l'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'eventuale recupero di evasione;

Considerato che a tal fine è stato predisposto dal Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari l'allegato Regolamento per la definizione agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), composto di n. 8 articoli;

Dato atto che il suddetto Regolamento si configura come strumento ottimale per favorire, da un lato, l'emersione dell'evasione dell'imposta medesima dando la possibilità al cittadino di sanare situazioni arretrate senza la penalizzazione delle sanzioni e degli interessi e, dall'altro lato, si preventiva una maggiore entrata tributaria con conseguenti ripercussioni positive sugli esercizi futuri;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

Visto il vigente Statuto Comunale;


Visti gli artt. 114 e 119 della Costituzione

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per la definizione agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), composto di n. 8 articoli, che in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

03.11.2011

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
F.to dott. Adamo Coppola -



Città di Agropoli

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

- Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

Art. 2 **Scopo del regolamento**

⤴ Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3 **Ambito di applicazione**

3. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dell'Ici del Comune di Agropoli;
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:
 - i rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
 - i rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
 - i rapporti tributari conseguenti ad atti già notificati dal Comune per l'accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI

Art. 4 **Imposta Comunale sugli Immobili**

⤴ I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati fedeli o infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato totalmente o parzialmente l'imposta o la maggiore imposta dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2010 e precedenti come di seguito:

a) se **non sono stati** notificati gli avvisi di liquidazione e/o accertamento, con il versamento del 100% dell'imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione;

⤴ Possono definire, in maniera agevolata, i rapporti tributari relativi alle annualità 2010 e precedenti con le stesse modalità di cui al punto *sub a)*, anche i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, non hanno eseguito in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti.

Art. 5 **Presentazione istanza per definizione agevolata**

1. La definizione agevolata di cui al precedente art. 4 si perfeziona con la presentazione di un'istanza su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi (All. "A") e, congiuntamente, con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio del

29/02/2012. Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.

2. L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.).

3. L'istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, **dal 21.11.2011 al 29.02.2012**, direttamente al protocollo generale dell'Ente ovvero può essere spedita per posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso al fine dell'ammissibilità della domanda medesima si fa riferimento alla data di spedizione risultante dal timbro postale.

4. L'istanza, deve essere compilata in ogni sua parte, indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- l'indicazione delle somme versate a titolo di "condono";
- gli estremi del versamento eseguito a titolo di "condono".

5. L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;

MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA', EFFICACIA

Art. 6

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del **29/02/2012**, mediante il versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale intestato al Comune di Agropoli Serv. Tesoreria ICI Violazioni, ccp n-4418598.

Nella causale del bollettino di conto corrente devono essere specificati i seguenti elementi: "Definizione agevolata tributi" ICI, anno/i e oggetto del condono.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad euro 500,00, il versamento può essere rateizzato secondo le modalità previste dal Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di adesione con allegato l'originale del bollettino attestante il versamento del 20% dell'importo dovuto per la definizione agevolata.

L'omesso versamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione e della definizione agevolata, con conseguente riscossione coattiva a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14/04/1910 n. 639.

3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio Tributi, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura del Comune/concessionario a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di regolarizzazione, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione sarà considerata non perfezionata e, quindi, non ammissibile.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

Art.7

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze

di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

Restano comunque acquisite le somme già versate che non saranno, pertanto, rimborsate.

Art.8

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 1, D. Lgs n. 267/2000.
2. Il Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Agropoli ed affissione di manifesti murali.

All. "A"

**COMUNE DI AGROPOLI
PROVINCIA DI SALERNO**

ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Il sottoscritto: PERSONA FISICA SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Codice Fiscale del contribuente																			
Partita IVA																			

Cognome.....Nome.....Nat... a.....
(.....)il.....Residente.....CAP.....Pro
 v.....Via.....n.....in qualità di (*)

 del/la Sig./ra (**)della società
 (denominazione o ragione sociale.....Sede legale in
CAP.....Prov.....Via
n.

(*) Rappresentante legale, liquidatore, curatore fallimentare, erede, ecc.
 (**) Indicare il cognome e nome della persona per conto della quale viene presentata l'istanza di adesione alla definizione agevolata dei tributi comunali

C H I E D E

di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali disciplinate dal Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. del _____, n. _____.
 al fine di sanare la propria posizione debitoria riguardo alle seguenti entrate tributarie comunali:

ICI

□□□□□□□□

- Allegare all'istanza la seguente documentazione:
- fotocopia di un documento di riconoscimento
 - modello relativo all'imposta o alle imposte oggetto di adesione _____
 - fotocopia della ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente postale N. _____

Ai fini della corretta compilazione delle istanze di definizione agevolata e per il calcolo delle somme da versare è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi presso la sede Municipale in corso Europa negli orari di ricevimento al pubblico.

MODELLO ICI

QUADRO (A) - Descrizione dell'immobile non denunciato o denunciato con dati fedeli o infedeli.

Codice Fiscale del contribuente																				
Partita IVA																				

N° d'ordine (*)
.....

Caratteristiche (**)
.....

INDIRIZZO

.....

FOGLIO CLASSE	PARTICELLA N° protocollo / ANNO	SUBALTERNO	ZONA CENSUARIA	CATEGORIA

Immobile storico*** non accatastato	rendita catastale	valore	valore provvisorio

Annualità d'imposta	% di possesso	Mesi di possessione (1)	Mesi di esenzione / esclusioni (1)	Mesi di riduzione (1)	Abitazione Principale (SI/NO)	Abitazione in comodato d'uso (SI/NO)

(1) indicare il numero dei mesi

Fabbricati di tipo D a valore contabile
commercio

Aree fabbricabili valore venale in comune

Annualità d'imposta	Annualità d'imposta	Valore dell'area fabbricabile
		€
		€
		€
		€
		€
	Valore contabile	
	€	
	€	
	€	

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
f.to (Biagio Motta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Con 14 voti favorevoli e 4 astenuti (PESCA - MALANDRINO - ANDREIUOLO - SERRA) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-E' approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente riportato.

-Con separata votazione, con 14 voti favorevoli e 4 astenuti (PESCA - MALANDRINO - ANDREIUOLO - SERRA) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, IV comma, d.lgs. n.267/2000

IL PRESIDENTE
f.to (Ing. Agostino Abate)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Sig. Massimo La Porta)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Angela Del Baglivo)

=====

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 17/11/11

IL MESSO COMUNALE

f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 17/11/11

Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli